

AUGE VENTIMIGLIA

Nella giornata del 19 marzo u.s. si è svolto in Ventimiglia al Forte dell'Annunziata il convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro di Sanremo avente ad oggetto "l'esecutorietà in Francia di sentenze straniere e recupero dei crediti". Relatori dell'evento sono stati l'Avv. Jerome Zuccarelli del foro di Nizza e l'Ufficiale Giudiziario di Nizza Francois Galtier. Moderatori del convegno il Dott. Nicola Condello e l'Avv. Elvira Lombardi del foro di Sanremo.

L'appuntamento ha visto una partecipazione notevole degli avvocati di Sanremo oltremodo interessati sia alla esecutorietà delle sentenze italiane in Francia, tenuto conto degli interessi economici che legano i due stati confinanti, sia alla figura libero-professionale dell'Ufficiale Giudiziario francese.

E' stato altresì evidenziato nella parte introduttiva dell'incontro che anche in Italia è sentita la necessità di dotarsi di un Ufficiale Giudiziario libero professionista, tant'è che una proposta di legge tendente alla liberalizzazione di tale soggetto è attualmente in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica su impulso del Sen. Berselli.

Si riportano qui di seguito interessanti schede esplicative dell'attività dell'Ufficiale Giudiziario francese e dell'exkursus storico-legislativo che ha portato all'attuale titolo esecutivo europeo.

Mattia Della Vittoria Scarpati
Francesca Biancheri





Alliance Française

Alliance Française

I procedimenti esecutivi nell'ordinamento francese

Ventimiglia 19 marzo, 2010, Forte dell'Annunziata





Alliance Française

**I procedimenti esecutivi
nell'ordinamento francese**
Ventimiglia 19 marzo, 2010, Forte dell'Annunziata



I PROCEDIMENTI ESECUTIVI NELL'ORDINAMENTO FRANCESE

Ventimiglia, 19 Marzo 2010, ore 15, FORTE DELL'ANNUNZIATA

Interventi di

Avv. Jérôme ZUCCARELLI Avvocato a Nizza

Dott. François GALTIER Ufficiale Giudiziario a Nizza

e con il contributo di

Dott. Nicola CONDELLO Patrocinatore Legale

Le parti all'esecuzione

Il creditore

Incarica l'U.G. del recupero del credito.
La procura non è soggetta a presupposti di forma:
nell'ordinamento francese la consegna dei documenti presume il conferimento dell'incarico.

Il creditore non può assistere all'esecuzione
fatto salvo il caso in cui la presenza dovesse essere indispensabile (es. Per identificare un bene) e soltanto previa l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione.

Il creditore è tenuto a pagare le spese di recupero del credito: le spese per il conseguimento del titolo esecutivo ed anche in caso di recupero del credito i diritti dell'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 10 della normativa sulle tariffe degli Ufficiali Giudiziari.

Il debitore

Il debitore non può forzare il creditore a ricevere il pagamento dilazionato del debito.

Può chiedere all'Ufficiale Giudiziario la mediazione per la proroga del pagamento.

Può chiedere al Giudice dell'esecuzione d'ingiungere la proroga del pagamento (massimo 24 mesi)

Il Giudice dell'Esecuzione

Il Giudice dell'Esecuzione (J.E.X.) autorizza le misure cautelari e l'esecuzione.




Si tratta di un giudice monocratico che, in materia civile, dipende dal Tribunal de Grande Instance (l'equivalente del Tribunale).



Opzione in materia commerciale: è anche competente il presidente del *Tribunal de Commerce*.

La figura dell' U.G. nell'ordinamento francese



La ripartizione geografica



« Mon Dieu,
mon destin est de n'avoir
aucune collusion avec les
parties,
je me propose de ne jamais
saisir chevaux
ou ce qui servirait au gain de
la vie des débiteur »
Motto di Saint Appronien,
patrono dell'Ufficiale
Giudiziario francese.

Il ruolo dell'Ufficiale Giudiziario

Il numero degli Ufficiali Giudiziari francesi è di poco superiore a quello dei colleghi italiani



Gli Huissiers de Justice sono pubblici ufficiali. La professione è liberale regolamentata da specifiche disposizioni. Il numero è fisso. Sono titolari di un incarico che possono cedere previo parere favorevole del guardasigilli e dell'organizzazione professionale.

L'attività degli Ufficiali Giudiziari

Il monopolio dell'Ufficiale Giudiziario comprende:

La notifica di atti giudiziari

L'esecuzione degli atti di procedura

L'Ufficiale Giudiziario può compiere:

Il recupero crediti

Accertamenti
(« constats d'huissier »)

Consulenza stragiudiziale

Gli accertamenti non hanno valore di perizia ma di mera constatazione di elementi materiali. Trattandosi di atti emessi da Pubblici Ufficiali, fanno fede fino a querela di falso. Gli accertamenti assumono una rilevanza particolare la constatazione dei luoghi in materia locatizia (l. 6.7.1989) ed in ambito commerciale (concorrenza sleale e contraffazione).

Il ruolo dell'Ufficiale Giudiziario

L'Ufficiale Giudiziario non è soggetto alle stesse regole di deontologia proprie agli Avvocati.

Può accadere che agisca nei confronti di un debitore che aveva incaricato l'U.G. in un'altra esecuzione.

Doveri dell'U.G.:

L'Ufficiale Giudiziario è responsabile della pertinenza delle misure d'esecuzione e segnatamente della loro proporzionalità: è tenuto a rifiutare l'esecuzione di procedure che possano rivelarsi sproporzionate in considerazione della somma che deve essere recuperata.

Poteri dell'U.G.

L'Ufficiale Giudiziario non può operare la domenica e nei giorni festivi, non può intraprendere misure di esecuzione prima delle ore 6,00 e dopo le 21,00 fatto salvo il caso di accesso a locali non adibiti ad abitazione previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione.

La legge conferisce all'Ufficiale Giudiziario il potere di accedere nelle abitazioni delle persone assistito dalla forza pubblica (Polizia e Gendarmeria), o in assenza, di due testimoni di maggiore età che non siano dipendenti dell'Ufficiale Giudiziario.

Le tariffe degli Ufficiali Giudiziari

Stabilite dal decreto del 12.12.1996, le tariffe prevedono una tariffazione precisa per un certo numero di atti. La remunerazione dovuta agli U.G. è fissa per quanto concerne il recupero del credito mentre lascia la possibilità di stabilire gli onorari per le restanti attività.

Laddove sia prevista una regolamentazione delle tariffe, vengono stabiliti dei minimi e dei massimi.

Il costo delle competenze degli U.G. ricomprende diverse voci:

- diritti fissi
- indennità di trasporto
- I.V.A.
- Tassa forfettaria
- spese postali

Procedimenti esecutivi

Fonti:

- Legge 91-650 del 9 luglio 1991
- Decreto 92-755 del 31 luglio 1992
- Ordinanza 2006-461 del 21 aprile 2006

L'ordinamento prevede procedure di esecuzione per permettere il recupero crediti tenendo in considerazione gli elementi del patrimonio: possono essere soggetti a esecuzioni i beni mobili, le autovetture, gli stipendi, i conti correnti bancari, le quote societarie.

I procedimenti più comuni:

- Pignoramento delle somme percepite a titolo di stipendio;
- Pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore;
- Pignoramento immobiliare (intervento congiunto dell'avvocato e dell'U.G.)

Il pignoramento delle somme percepite a titolo di stipendio

Si tratta di una procedura che richiede l'intervento del Giudice (del Tribunal d'Instance) che viene adito dal creditore provvisto di titolo esecutivo.

Svolgimento della procedura:


Viene fissata una udienza di conciliazione per consentire al Giudice di richiedere l'adempimento spontaneo del debitore.

In caso negativo, il pignoramento viene notificato al datore di lavoro (o all'istituto che si occupa della pensione) tramite la cancelleria, la quale provvederà a sorvegliare il corretto adempimento.

 Inconveniente: i tassi d'impignorabilità Nella pratica si effettua con maggiore frequenza il pignoramento mobiliare.

Reddito pignorabile

decreto 2008-1288 del 11.12.2008



Il pignoramento mobiliare (saisie vente) 1/4

Carattere eccezionale :

Se l'importo di denaro da recuperare è inferiore a 535 €, il pignoramento mobiliare si può esperire soltanto dopo aver tentato altre misure meno invasive.

Se credito > € 535

È possibile procedere direttamente al pignoramento presso la residenza del debitore



In caso di pignoramento presso l'abitazione di terzi occorre l'autorizzazione del giudice (art. 40 comma 3)

Se credito < € 535


Il debitore viene intimato a comunicare i dati del datore di lavoro al fine di compiere pignoramento sullo stipendio

In difetto di riscontro da parte del debitore, è necessario che l'U.g. proceda ad un'indagine al registro del lavoro (FICOBA).

Nel caso in cui l'indagine dovesse risultare negativa, il creditore potrà procedere al pignoramento mobiliare.

Il pignoramento mobiliare (saisie vente) 2/4


L'operazione di pignoramento



●
●
●
indisponibilità dei
beni (art. 91 D.
31.07.1992)

●
●
●
Obbligo di
conservazione dei
beni pignorati

●
●
●
Termine di
1 mese per
procedere
alla vendita
volontaria



Il pignoramento mobiliare (saisie vente) 3/4

I beni impignorabili

Beni impignorabili per legge

(art. 14 L. 9.07.1991 e art. 39 d. 31.07.1992)

- Vestiti, lenzuola, prodotti alimentari, oggetti necessari al riscaldamento, un tavolo, i ricordi personali, i giochi, gli animali domestici, gli strumenti necessari per l'esercizio del lavoro, un telefono.
- Parte dello stipendio.

Beni impignorabili per volontà del debitore

(L. 1/08/2003)

- Immobile residenza principale dell'imprenditore individuale può essere inclusa tra i beni impignorabili previa iscrizione al registro della conservatoria immobiliare (*critica della dottrina*)

Il pignoramento mobiliare (saisie vente) 4/4

La vendita all'incanto

Vendita volontaria

(novità introdotta dalla riforma del 1991)



Il debitore dispone di un mese per trovare un acquirente.

La proposta di vendita viene comunicata all'U.g. il quale la trasmette al creditore.

Trascorso il termine di 15 gg in assenza di riscontro del creditore, la vendita è perfezionata

Vendita forzata



Trascorso il termine di un mese necessario per poter esperire la vendita volontaria, l'Ufficiale Giudiziario procede alle operazioni di vendita.

La pubblicazione avviene presso la casa comunale nonché sulla stampa

Luogo della vendita: dove si trovano i beni oppure presso una sala aste.

Pignoramento di somme di denaro presso terzi (*"saisie attribution"*) 1/3

■ Presupposti

(art. 55 D. 31.07.1992)

Titolo esecutivo relativo ad un credito

"L'errore relativo all'ammontare del credito per cui si procede, non inficia la validità dell'atto di pignoramento"
(Cass. Civ. 27 maggio 2004)

■ Procedura

Il pignoramento viene realizzato direttamente dall'Ufficiale giudiziario nei confronti di un terzo debitore;

L'ordine di sequestro contiene :

- identità e domicilio del debitore;
- menzione del titolo esecutivo;
- L'ammontare del credito;
- Data e ora del pignoramento;

Il pignoramento viene notificato al debitore nel termine di otto giorni.

Pignoramento di somme di denaro presso terzi ("saisie attribution") 2/3

- Il pignoramento è notificato direttamente al terzo (es. Banca) che deve rispondere immediatamente all'Ufficiale Giudiziario.
- Il pignoramento viene notificato al debitore negli 8 giorni successivi al pignoramento per consentire al debitore di adempiere al credito oppure di formare opposizione al Giudice dell'Esecuzione.

Vantaggio:


➔ il pignoramento è opponibile nel caso di una procedura concorsuale posteriore (effetto surrogativo del pignoramento)

Inconvenienti:



Evoluzione delle pratiche bancarie

Importo di € 460 impignorabile



Pignoramento di somme di denaro presso terzi

(*"saisie attribution"*) 3/3

“Il terzo che, senza motivo legittimo, non fornisce le informazioni richieste, sarà condannato, su domanda del creditore al pagamento delle somme dovute impregiudicato il ricorso dello stesso nei confronti del del debitore.

Il terzo potrà altresì essere condannato al versamento dei danni in caso di negligenza colposa o di dichiarazioni inesatte” (art. 60 D. 31.07.1992).

“Il terzo è tenuto a soddisfare spontaneamente l’obbligo di comunicazione”
(Cass. Civ. 2, 28 ottobre 1999)

“Il ritardo di un giorno è sufficiente a caratterizzare il rifiuto a fornire le informazioni”
(Cass. Civ. 2, 2 aprile 1997)

Altri tipi di pignoramento

✂ **Quote e titoli societari**

✂ **Diritti e licenze**

Brevetti e licenze (informatiche, relative alla somministrazione di bevande alcoliche o all'attività di taxi).
Tali licenze possono avere persino avere un valore di centinaia di migliaia di euro.

Il pignoramento con effetto di rilascio

(saisie apprehension)

Novità introdotta dalla riforma del 1991: il creditore munito di titolo esecutivo in relazione ad un'obbligazione di rilascio di un bene mobile dispone di una procedura esecutiva specifica (in genere la procedura è utilizzata in materia di autoveicoli).

Notifica del precetto di rilascio (notifica anteriore all'ottavo giorno che precede l'esecuzione).



Esecuzione: L'U.G. provvede al rilascio in qualunque luogo si trovi il bene (Verbale di rilascio).

Problema dell'identificazione del bene: è ammessa la presenza del creditore



La procedura di sfratto (cenni)

L'ordinanza di sfratto deve essere notificata unitamente al precetto di rilascio ("commandement à quitter les lieux").

L'Ufficiale Giudiziario esperisce un primo tentativo. Se il conduttore si oppone, l'U.G. richiede l'ausilio della forza pubblica.

Il precetto di rilascio deve essere comunicato al Prefetto per la richiesta della forza pubblica.

Nessuno sfratto è eseguito tra il 1 novembre ed il 15 marzo ("tregua invernale") salvo che non sia previsto un alloggio per il conduttore e la sua famiglia.

Pignoramento di autoveicoli 1/2

Dichiarazione alla prefettura (novità introdotta dalla riforma del 1991)

Importante: non necessita l'individuazione materiale dell'autoveicolo

Precetto

Dichiarazione di pignoramento
contenente

- ➔ l'identità e l'indirizzo del debitore
- ➔ La targa dell'autoveicolo
- ➔ Menzione del titolo esecutivo

Efficacia di pignoramento temporaneo
che cessa trascorsi 2 anni dalla notifica
(D. art. 167 comma 2)



Pignoramento di autoveicoli 2/2

Esproprio mediante l'immobilizzazione del mezzo

- E' possibile pignorare un autoveicolo in qualunque luogo
- Il veicolo viene espropriato.
- L'atto di pignoramento contiene:
 - titolo esecutivo
 - identificazione e descrizione dello stato dell'autoveicolo
- Il pignoramento viene informato il giorno stesso con lettera tramite posta ordinaria.
- Il precetto viene notificato negli otto giorni successivi al pignoramento.
- Il pignoramento segue la procedura della vendita all'incanto (il debitore dispone di un mese per procedere alla vendita volontaria, in difetto si potrà disporre la vendita forzata)

Tipologie delle misure in funzione del fine del creditore

Esecutivo	Cautelare	Consegna beni mobili
Pignoramento di titoli societari	<p>Pignoramento relativo a beni mobili.</p> <p>E' finalizzato a rendere indisponibile i beni appartenenti al debitore.</p>	<p><i>Saisie appréhension</i> (introdotta dalla legge 9.07.1991) consente di eseguire un ordine di rilascio di beni mobili</p>
<p>Pignoramento delle somme di denaro percepite a titolo di stipendio</p> <p>(D. 8.12.2005 riforma del D. 31.07.1992)</p>	<p>Iscrizione ipotecaria a titolo conservativo</p> <p>(art. 77 L. 9.07.1991)</p>	
Pignoramento immobiliare		

Tipologie delle misure in funzione del bene pignorato

Pignoramento immobiliare	Pignoramento mobiliare	
Pignoramento realizzato da un creditore munito di titolo esecutivo.	<u>Beni materiali</u>	<u>Beni immateriali</u>
	Pignoramento specifico di beni contenuti presso cassette di sicurezza.	Pignoramento di somme di denaro detenute presso terzi. (<i>"saisie attribution"</i>)
	Pignoramento di autoveicoli.	Pignoramento di titoli societari e valori Consente il pignoramento direttamente presso istituti di credito e promotori finanziari. (art. 9 legge 9.07.1991).
	Pignoramento mobiliare ordinario (<i>"saisie vente"</i>) Consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere alla vendita dei beni pignorati.	Pignoramento delle somme di denaro percepite a titolo di stipendio.

Tipologie di pignoramenti in funzione del ruolo giudice dell'esecuzione

Pignoramento ordinato dal Giudice dell'esecuzione (J.EX) in forza di un titolo esecutivo:

- ➔ Pignoramento mobiliare cautelare
- ➔ Pignoramento ordinario di beni presso terzo

Pignoramento realizzato in assenza di intervento da parte del giudice dell'esecuzione.

Il creditore è tenuto di essere munito di titolo esecutivo per:

- ➔ il pignoramento immobiliare
- ➔ il pignoramento di somme di denaro presso terzi
- ➔ Il pignoramento ordinario di beni mobili presso il debitore

“Il giudice dell'esecuzione non può riformulare la pronuncia oggetto dell'esecuzione (Cass. Civ. 2, 25 marzo 1998).

“All'inverso, il Giudice dell'Esecuzione dispone del potere d'interpretare la sentenza in forza della quale è stato intrapreso un procedimento esecutivo” (Cass. Civ.2, 9 luglio 1997).

Il titolo esecutivo (articolo 3 L. 9.07.1991)

Costituisce titolo esecutivo nell'ordinamento francese:

- Sentenza con apposta formula esecutiva
- Sentenza straniera con formula esecutiva francese
- Atti notarili con formula esecutiva
- Transazione e conciliazioni con forza esecutiva
- Titolo rilasciato da U.G. a seguito di assegno impagato

Sulla forma del titolo esecutivo: « *la fotocopia dell'originale non può sostituire la copia autentica con apposta la formula esecutiva* » (C.A. Versailles 13.09.1996 in Gazz. Pal. 1 maggio 1997)

I procedimenti cautelari i presupposti



Articolo 68 L. 9 luglio 1991
« L'autorizzazione del giudice non è necessaria nel caso in cui il creditore sia provvisto di titolo esecutivo di una decisione che non è ancora esecutiva.

Ciò si verifica anche nel caso di mancato pagamento di cambiale, assegno e canoni di locazione dovuti in forza di contratto di locazione scritto ».



Non è quindi necessario avere un titolo esecutivo in presenza di:

- Decisione non esecutiva
- Sentenza straniera anche se sprovvista di formula esecutiva in Francia (CA Caen 29.06.2004)
- Atto notarile
- canoni di locazione non corrisposti



Articolo 69 L. 9 luglio 1991 :
« L'autorizzazione è rilasciata dal Giudice dell'Esecuzione. Tuttavia il Presidente del Tribunal de Commerce può pronunciare l'autorizzazione se la stessa viene richiesta all'inizio del procedimento e per la conservazione di un credito soggetto alla competenza commerciale ».

I procedimenti cautelari

la competenza

Competenza ratio materiae: soluzione dualistica

Nel diritto comune, è competente il giudice dell'esecuzione è competente.

In materia commerciale si aggiunge la competenza del Presidente del *Tribunal de Commerce*.

Competenza territoriale

E' competente nell'autorizzare la misura cautelare, il Giudice dell'Esecuzione del luogo dove risiede il debitore.

Eccezione: Ipoteca giudiziaria cautelare che può essere richiesta al Giudice dell'esecuzione del luogo ove è sito il bene immobile.

I procedimenti cautelari

Come richiedere la misura cautelare.

Articolo 67 L. 9 luglio 1991

« La misura cautelare può essere richiesta dal titolare di un credito fondato nel suo principio e può essere eseguita senza precetto a condizione che si dimostri il pericolo di recupero del credito ».

Credito apparentemente fondato nel suo principio

➡ *La sola messa in mora di un avvocato non dimostra la fondatezza del credito*

➡ *E' fondato nel suo principio il credito che si riferisce ad una sentenza italiana non ancora esecutiva in Francia*

Pericolo di non recupero del credito

➡ *Assenza di riscontro da parte del debitore alle messe in mora*

➡ *Non comunicazione del bilancio della società debitrice*

I procedimenti cautelari

L'autorizzazione, concessa con ordinanza, deve essere eseguita nei tre mesi che seguono la pronuncia

La misura esecutiva viene notificata al debitore negli otto giorni che seguono l'esecuzione.

La procedura del référé permette di ottenere un titolo esecutivo

IMPORTANTE: Il creditore dispone di un mese per introdurre un'azione volta alla pronuncia del titolo esecutivo.

Conversione della misura cautelare in misura d'esecuzione ordinaria

Opposizioni al provvedimento del Giudice dell'esecuzione



Ricorrente



appello

Opponente



sospensione

sostituzione con altra misura

Opposizione al pignoramento mobiliare

→ Sul carattere impignorabile del bene



Termine: 1 mese → Effetto: sospensione del pignoramento

→ Sulla validità del pignoramento



Sulla forma, se previsto a pena di nullità

Nel merito (es. inesistenza del credito)



Effetto: non sospende il procedimento esecutivo (garanzia avverso le opposizioni dilatorie)

→ Sui diritti di terzi (es. terzo proprietario del bene pignorato nonché altri creditori)

La procedura del référé

(l'urgenza)

- Articolo 808 del codice di procedura civile : « *Nei casi di urgenza, il presidente il Presidente del Tribunal de Grande Instance può ordinare le misure che non vadano incontro ad alcuna seria contestazione (...)* ».
- Articolo 809 del codice di procedura civile: "...nei casi in cui l'esistenza di un'obbligazione non è seriamente contestabile, può disporre il pagamento di un anticipo al creditore (...)"

La procedura del référé (l'urgenza)

Vantaggi:

- Rapidità: tempistica di tre mesi
(*référé heure à heure*  possibilità di accorciare la procedura a qualche giorno)
- Esecutività automatica  procedura ordinaria

L'esecuzione nell'ordinamento francese delle sentenze straniere

“Le pronunce rese dai tribunali stranieri sono esecutive nel territorio della Repubblica alle condizioni e nei casi previsti dalla legge”
(art. 509 C.proc. Civ.)

Presupposti per la delibazione delle sentenze straniere
(giurisprudenza Cass. 1, 20 febbraio 2007)

Rispetto delle regole
di competenza
giudiziaria (indiretta)

Ordine pubblico
internazionale nell
merito e nella
procedura

Assenza di frode alla
legge nel merito

L'esecuzione negli Stati membri dell'Unione Europea

Dicembre 2000: Riconoscimento delle decisioni rese in ambito civile e commerciale (Reg. 44/2001);

Aprile 2004: Introduzione del titolo esecutivo europeo (Reg. 805/2004)

Dicembre 2006: Introduzione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Reg. 1896/2006)

L'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale nell'Unione Europea (Reg. 44/2001)

■ Definizione dell'ambito del regolamento 44/2001

Temporale  Il regolamento è applicabile per le controversie sorte posteriormente al 1 marzo 2002

Ratio materiae  Il regolamento è applicabile in materia civile e commerciale

Sono escluse: il diritto di famiglia, lo stato delle persone, le successioni, le procedure fallimentari e concordati, l'arbitrato.

L'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale nell'Unione Europea (Reg. 44/2001)

- Le decisioni rese in uno stato membro sono riconosciute negli altri stati senza che sia necessario fare ricorso ad alcuna procedura (art. 33 reg. 44/201 CE);
- Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. (art. 38 reg. 44/2001).
- Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento. (art. 38 reg. 58/2001).

ALLEGATO V

Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato membro d'origine

2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione giudiziaria(1)

3.1. Tipo di organo giurisdizionale

3.2. Sede dell'organo giurisdizionale

4. Decisione/transazione giudiziaria(2)

4.1. Data

4.2. Numero di riferimento

4.3. Parti in causa

4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori)

4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)

4.3.3. Nome delle eventuali altre parti

4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali

4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente attestato

5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio

La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato membro d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro:

Nome:

Fatto a ..., data ...

Firma e/o timbro

Titolo Esecutivo Europeo

(reg. 805/2004)

- Presupposti del litigio:
 - Materia civile o commerciale (art. 1);
 - Relativo a credito "non contestato" (art. 3).

- Effetti: Abolizione dell'*Exequatur*

"La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento." (art. 5).

Titolo Esecutivo Europeo

Definizione di credito non contestato

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
- d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

(reg. 1896/2006 in vigore dal 12 dicembre 2008)

- Equivalente del decreto ingiuntivo nell'ordinamento italiano e dell'*injonction de payer* dell'ordinamento francese.
- Il litigio deve avere natura transfrontaliera (art. 3).
- Il convenuto dispone di 30 giorni per opporsi
- In assenza di opposizione, la decisione ha valore di titolo esecutivo europeo (immediatamente esecutiva).



**"La giustizia senza la forza è
impotente, la forza senza la
giustizia è tirannica"**

Blaise Pascal